

R.G. 111-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **SOCIETA' AGRICOLA VILLALTA S.S.** (C.F. 02334620404) con sede in VIA CARLONA 92 CESENATICO nel procedimento **R.G. n. 111/2023**

Vista l'ordinanza del 21 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Ravenna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda di apertura della liquidazione controllata di **SOCIETA' AGRICOLA VILLALTA S.S.** (C.F. 02334620404) ed ha contestualmente disposto la trasmissione dell'ordinanza e degli atti al Tribunale di Forlì;

Dato atto dell'avvenuta iscrizione a ruolo del presente procedimento in data 15 novembre 2023;

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato da **SOCIETA' AGRICOLA VILLALTA S.S.** (C.F. 02334620404), VIA CARLONA 92 CESENATICO, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato, dott. ENRICO MONTANARI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria sede nel circondario di questo Tribunale;



- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di società agricola svolgente attività d'impresa entro i limiti di cui all'art. 2 lett. d) e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 776.882,19 (alla data della relazione particolareggiata), il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni.

Esso infatti consta di una scarsissima attività economica (utili nel 2020 per Euro 4.962,00, perdite nel 2021 per Euro 1.259,00 ed utili nel 2022 per Euro 1.627,00), nonché di attrezzature che dovranno essere oggetto di liquidazione e di crediti nei confronti dell'affittuaria, che dovranno essere incassati. Tuttavia, l'attività economica, unita ai beni mobili e ai crediti, è di gran lunga inferiore rispetto alla debitoria;

- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- dato atto, a mente di quanto previsto dall'art. 270, comma 1, CCII, del fatto che l'apertura della liquidazione controllata della società di persone determina l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ma che il Tribunale prende atto della già disposta apertura della procedura di liquidazione controllata dei soci illimitatamente responsabili, da parte del Tribunale di Ravenna;
- precisato, infine, che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione *ex* art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura in sede di chiusura della procedura al ricorrere delle condizioni previste;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo



una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che il Gestore già nominato opera nel circondario di Ravenna, e che dunque è preferibile individuare un liquidatore nel circondario del Tribunale in cui ha sede la società, ferma l'opportunità che il nominando Liquidatore collabori con quello già nominato dal Tribunale di Ravenna per le procedure relative ai soci;
- rilevato altresì che, ai fini della nomina, deve farsi riferimento all'albo di cui all'art. 356 CCII;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **SOCIETA' AGRICOLA VILLALTA S.S.** (C.F. 02334620404),

prende atto dell'avvenuta apertura, da parte del Tribunale di Ravenna, della liquidazione controllata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili,

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **MARIA CECILIA BRANCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. **ALESSANDRO PAGA**, con studio in Forlì, Viale Giacomo Matteotti, 56/B;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli



interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;



- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

- che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

- che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove



il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.

Il Presidente
dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed est.
dott. Maria Cecilia Branca

